




# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



**Città di Francesco  
Lomonaco**



## **Regolamento comunale per la partecipazione popolare ed i referendum**

*(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 22.10.2014 )*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ED I REFERENDUM**

**TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1. Finalità e contenuti

**TITOLO 2 - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art.2 La consultazione della popolazione

Art.3 L'assemblea pubblica

Art.4 La consultazione tramite questionario

Art.5 L'audizione delle formazioni organizzate

Art.6 Istanze, petizioni, proposte

**TITOLO 3 - I REFERENDUM**

**CAPO 1 - Promozione e ammissibilità del referendum**

Art.7 Iniziativa referendaria

Art.8 Oggetto del Referendum

Art.9 Ammissibilità del referendum

Art.10 - Diritti del Comitato promotore

Art.11 Raccolta delle firme

**CAPO 2 - Procedure preliminari alla votazione**

Art.12 Indizione del referendum

**CAPO 3 - Informazione e propaganda**

Art.13 Disciplina della propaganda

Art.14 Divieto di propaganda

**CAPO 4 - Svolgimento ed esito del referendum**

Art.15 Uffici elettorali di sezione

Art.16 Votazione e scrutinio

Art. 17 - Sospensione o revoca del Referendum

Art. 18 - Elettorato attivo

Art.19 Chiusura delle operazioni referendarie

Art.20 Provvedimenti conseguenti

Art.21 - Proclamazione e pubblicazione dell'esito

Art.22 - Effetti del Referendum

Art.23 - Spese derivanti dallo svolgimento del Referendum

**TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI**

Art.24 Disciplina del procedimento referendario

Art.25 Disposizioni finali

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1. - Finalità e contenuti**

1. Il presente regolamento disciplina gli istituti della partecipazione popolare e del referendum previsti rispettivamente dall'art. 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dagli artt. da 28 a 39 dello statuto comunale.
2. La partecipazione popolare all'amministrazione del comune si realizza attraverso:
  - a) La consultazione sugli indirizzi da perseguire nell'esercizio di una funzione o nella gestione di un servizio o di un bene;
  - b) L'audizione delle forze economiche e produttive, della cooperazione, delle organizzazioni sindacali, culturali e sociali e dell'associazionismo, anche su loro richiesta, che possano contribuire all'individuazione ed alla promozione dei bisogni della collettività e alla ricerca delle soluzioni più appropriate per i profili della politica amministrativa del comune;
  - c) la presentazione di istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
3. Si realizza anche attraverso il referendum nei limiti stabiliti dall'art.36 dello statuto comunale e con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Gli istituti di cui al precedente comma, lett. a) e b), possono essere attivati anche nei confronti di parte della popolazione e di particolari categorie e gruppi sociali, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

## **TITOLO 2 - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Art.2 - La consultazione della popolazione**

1. La consultazione della popolazione ha per oggetto un argomento inequivocamente determinato dall'organo di governo che la promuove e può svolgersi mediante:
  - a) assemblee per l'esame di problematiche relative a porzioni di territorio comunale, che investono i diritti e gli interessi della popolazione ivi insediata.
  - b) questionari per l'esame di problematiche relative all'intero territorio comunale o a porzioni di esso, che investono i diritti e gli interessi dell'intera popolazione comunale o di parti indistinte o estese di essa.
2. È in facoltà della Giunta utilizzare lo strumento dell'assemblea per le finalità di cui al comma 1, lett.b), qualora, in relazione ai tempi o alla qualità dell'argomento, non ritenga congruo lo strumento del questionario e intenda acquisire il contributo della popolazione mediante l'ascolto diretto degli interventi degli interessati.

### **Art. 3 - L'assemblea pubblica**

1. L'assemblea pubblica può essere promossa ed organizzata su argomenti puntuali e circoscritti e deve essere condotta in modo da favorire la massima partecipazione della popolazione interessata e la lineare e chiara trattazione degli argomenti in discussione.
2. Il Sindaco o suo delegato convoca e presiede l'assemblea e da tempestivo avviso pubblico della data, della sede e delle modalità di svolgimento dell'assemblea mediante mezzi ritenuti idonei.
3. L'assemblea è partecipata dall'assessore competente per materia ed è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione ai quali è assicurata piena libertà di espressione, di intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea su proposta del presidente. Un dipendente del comune, ove occorra, partecipa con funzioni di assistenza tecnica.

4. Le conclusioni dell'assemblea possono essere espresse con un documento che riassume i pareri le proposte prevalenti avanzati dagli intervenuti. Il documento, completo, ove occorra, dell'istruttoria dei competenti uffici, sarà oggetto di valutazione da parte dell'organo che ha promosso l'assemblea per le eventuali decisioni conseguenti.

#### **Art. 4 - La consultazione tramite questionario**

1. Il Sindaco, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta, nomina, convoca e presiede apposita commissione formata dal Segretario Comunale e dal responsabile del Servizio di controllo interno, con l'eventuale partecipazione di tecnici anche esterni con funzioni di consulenza.

2. La commissione:

a) appronta idoneo questionario recante uno o più quesiti chiari ed intelligibili, formulati in modo che la loro contestualità non rechi interferenze sulla comprensione delle domande e delle risposte;

b) delimita le fasce di cittadini da consultare e ne estrae, ove occorra, un campione significativo;

c) sovrintende alla distribuzione e raccolta dei questionari nel rispetto dell'anonimato;

3. La documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente alla relazione della commissione sulle operazioni eseguite saranno poste all'O.d.G. della prima adunanza utile dell'organo che ha promosso la consultazione per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

#### **Art. 5 - L'audizione delle formazioni organizzate**

1. Qualora si ravvisi l'opportunità di effettuare forme di consultazione diverse da quelle contemplate agli articoli precedenti, segnatamente audizioni e/o consultazioni preventive delle formazioni organizzate di cui all'art. 38 dello statuto comunale, esse saranno oggetto di verbalizzazione e successiva comunicazione all'organo decisionale.

#### **Art. 6 - Istanze, petizioni, proposte**

1. Chiunque interessato, in forma singola o associata, può presentare, per iscritto e debitamente documentate, istanze, petizioni e proposte presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico o l'ufficio protocollo, tramite posta o pec.

2. Entro quindici giorni dalla loro acquisizione al protocollo generale del Comune e contestuale assegnazione all'ufficio competente per la sua trattazione ne viene comunicato l'esito al primo o unico firmatario ovvero viene comunicato il nome del competente responsabile del procedimento.

3. Questi, entro i successivi trenta giorni, rappresenta al Sindaco la possibilità e i termini di accoglimento dell'istanza, petizione o proposta, ovvero le ragioni della sua reiezione ed entro gli ulteriori dieci giorni ne dà comunicazione al primo o unico firmatario.

4. Qualora l'istanza, la petizione o la proposta rivesta natura non meramente o prevalentemente tecnica, ad essa viene data risposta dal Sindaco o assessore da lui delegato entro i termini sopra riportati.

### **TITOLO 3 - I REFERENDUM**

#### **CAPO 1 - Promozione e ammissibilità del referendum**

#### **Art. 7 - Iniziativa referendaria**

1. Il referendum può essere promosso:

a) dal Consiglio Comunale, anche su iniziativa di un solo consigliere, con motivata deliberazione indicante il quesito o i quesiti da sottoporre a consultazione approvata da almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati;

b) da un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali, , mediante apposita richiesta rivolta al Sindaco indicante il quesito e le finalità della consultazione.

2. Gli elettori che intendono promuovere un referendum devono costituirsi in “comitato promotore”, coordinato e rappresentato da un unico soggetto, mediante sottoscrizione, con firma autentica, di un verbale recante le generalità dei sottoscrittori, ivi compreso il coordinatore, nonché la richiesta referendaria e l'esatta indicazione del quesito da sottoporre a consultazione.

3. Copia del verbale di cui al comma 2 è depositato presso la segreteria generale ed affisso all'albo pretorio per la durata di 15 giorni.

4. Il quesito che si intende sottoporre a referendum deve essere chiaramente formulato in modo che la risposta positiva o negativa non possa dar luogo a dubbi di sorta.

5. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.

Il referendum è consultivo per sentire il parere popolare circa una determinata questione politica e deve avere, per oggetto, materie d'esclusiva competenza comunale, fatte salve quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale.

Il referendum propositivo è uno strumento di consultazione del corpo elettorale su temi specifici, con lo scopo di proporre provvedimenti di competenza comunale, purché fattibili e acquisiti i pareri tecnici, economici e finanziari degli uffici preposti da parte della commissione di cui all'art. 9.

Il referendum abrogativo può essere effettuato unicamente per abrogare, in toto o alcune loro disposizioni, provvedimenti adottati dal Comune.

#### **ART.8 - Oggetto del Referendum**

1. Il referendum può essere proposto su materia di competenza comunale e di interesse generale.

2. Il referendum di iniziativa popolare potrà essere richiesto anche su provvedimenti già adottati ed esecutivi, purché non siano lese le situazioni soggettive di terzi e purché i provvedimenti non abbiano avuto esecuzione.

3. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

a) statuto e regolamento del consiglio;

b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;

c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;

d) ordinamento del personale del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende Speciali;

e) tutela delle minoranze etniche o religiose;

f) polizia locale;

g) igiene per la parte disciplinata da normativa statale e regionale;

h) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dall'ultimo suffragio;

i) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.

3. La proposta di referendum può essere articolata anche in più domande, comunque riferite alla materia oggetto del referendum.

4. La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere risposte chiare ed univoche degli elettori.

#### **Art. 9 - Ammissibilità del referendum**

1. Entro 15 giorni dall'avvenuta deposito del verbale di cui all'art.7, comma 3, un'apposita commissione (Commissione di Garanzia) costituita per l'occasione che esprime il proprio motivato sull'ammissibilità del quesito proposto

2. La Commissione di Garanzia è composta da:

- Consigliere comunale di maggioranza
- Consigliere comunale di minoranza
- Esperto nelle materie oggetto di referendum
- Esperto delle materie di referendum, indicato dal Comitato promotore
- Segretario comunale.

3. La commissione, giudica sull'ammissibilità del Referendum nonché sulla correttezza della formulazione del quesito referendario. Ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni o perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, assume le proprie deliberazioni dopo avere invitato il comitato promotore a provvedere agli opportuni adeguamenti.

4. Alle adunanze della commissione possono assistere rappresentanti del comitato promotore con facoltà d'intervento.

5. La commissione per i referendum esprime il proprio motivato parere sull'ammissibilità del quesito in sede di esame della richiesta referendaria del comitato promotore, ovvero in sede di esame preventivo della proposta di delibera di cui all'art.7, col, lett.a), qualora l'iniziativa referendaria sia stata promossa dal Consiglio Comunale.

6. Essa, in presenza di più quesiti referendari tra loro affini, ne propone, inoltre, la concentrazione formulandone il testo.

7. Il giudizio di ammissibilità e corretta formulazione della Commissione di Garanzia è atto definitivo che verrà notificato entro 7 giorni al Sindaco, al Comitato promotore e al Consiglio comunale

#### **Art.10 - Diritti del Comitato promotore**

1. Il Comitato Promotore ha diritto di essere sentito dalla Commissione dei Garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum. Viene sentito dal Sindaco nelle ipotesi previste dall'art. 17.

2. Al Comitato promotore si intendono attribuite in genere le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

#### **Art. 11 - Raccolta delle firme**

1. Dal giorno successivo alla notifica di cui all'art. 9, comma 7, e fino al quarantacinquesimo giorno naturale successivo, il comitato promotore procede alla raccolta delle firme, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, su appositi moduli formato protocollo, preventivamente vidimati e firmati dal Segretario Generale o suo delegato, contenenti la dicitura "Comune di Montalbano Jonico", la specificazione se trattasi di referendum consultivo, propositivo o abrogativo e l'indicazione completa e leggibile del quesito referendario.

2. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito ed a fianco della indicazione chiara e leggibile del cognome e nome, luogo e data di nascita di ciascun sottoscrittore.

3. Le firme sono autenticate, anche collettivamente per quelle raccolte in ciascun modulo nella stessa giornata, da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, dal Segretario Comunale o suo delegato, Sindaco, Assessori comunali, Presidente del Consiglio Comunale, dipendenti comunale incaricati dal sindaco, Consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco.

4. Le autenticazioni del Segretario o suo delegato e dei dipendenti comunali sono effettuate nell'ambito degli uffici e degli orari di servizio e sono esenti da spese. I dipendenti comunali incaricati dal Sindaco possono essere da questi autorizzati ad operare, senza compensi, al di fuori degli uffici comunali e degli orari d'ufficio.

5. Entro i dieci giorni successivi all'ultimo di raccolta delle firme il comitato promotore deposita gli atti presso il Segretario Generale che ne rilascia ricevuta.

6. Entro gli ulteriori, successivi dieci giorni, la commissione per i referendum, previa verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune, esprime il proprio motivato parere sulla ammissibilità tecnica del referendum.

## **CAPO 2 - Procedure preliminari alla votazione**

### **Art. 12 - Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, con suo provvedimento da emanarsi entro 30 gg. dalla emissione del parere di cui all'art. 11, comma 6. Il referendum potrà tenersi non prima di 45 giorni e non oltre 60 giorni dal provvedimento del sindaco. Copia del provvedimento è trasmessa alla Giunta, al comitato promotore del referendum, alla commissione per i referendum ed all'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.

2. Della indizione della consultazione referendaria viene data notizia ai residenti mediante pubblicazione di idonei manifesti all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il trentesimo giorno precedente la consultazione ed, inoltre, mediante apposito, specifico numero del giornalino di informazione comunale da recapitare a tutti i capifamiglia in luogo del recapito dei certificati elettorali. Il giornalino comunale potrà contenere distinte altre sezioni che non interferiscano con la materia referendaria dedicate all'attività amministrativa ordinaria dell'ente.

3. Nel caso siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di altre consultazioni popolari non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati ad altra data secondo le disposizioni stabilite dal presente articolo.

5. Il referendum non può aver luogo in concomitanza con altre tornate elettorali, nazionali, comunali, provinciali e regionali.

6. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.

## **CAPO 3 - Informazione e propaganda**

### **Art. 13 - Disciplina della propaganda**

1. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è sostituita dalla inserzione di pubblicazioni in apposita, distinta sezione del numero del giornalino comunale citato all'art.10, comma 2.

2. I gruppi consiliari, il comitato promotore e le libere forme associative accreditate all'albo di cui all'art. 28 dello Statuto hanno diritto di pubblicare le proprie opinioni sul notiziario di cui al comma 1. Ad essi viene attribuito uguale spazio editoriale.

3. E' ammessa l'affissione di manifesti o altro nelle bacheche già appartenenti, alla data di indizione del referendum consultivo, a partiti o gruppi politici e libere forme associative esposte al pubblico.

### **Art. 14 - Divieto di propaganda**

1. E' vietata la propaganda referendaria luminosa di qualsiasi genere, nonché il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Nel giorno precedente e in quello fissato per la votazione non è consentita alcuna forma di propaganda.

## **CAPO 4 - Svolgimento ed esito del referendum**

### **Art. 15 - Uffici elettorali di sezione**

1. In tutto il territorio comunale saranno adibiti 3 sezioni elettorali adeguatamente indicate. Le localizzazioni del seggio dovranno in ogni caso essere effettuate presso locali pubblici o di uso pubblico.
2. L'ufficio elettorale di sezione è composto da due consiglieri comunali designati dalla conferenza dei capigruppo e da due dipendenti del comune di Montalbano Jonico nominati dalla giunta comunale. Il presidente del seggio sarà il consigliere comunale più anziano di età e le funzioni di segretario saranno svolte dal dipendente a ciò incaricato.
3. Per ogni giornata di effettiva presenza al seggio dei consiglieri comunali è stabilito un gettone parificato a quello previsto per la presenza in consiglio comunale. I dipendenti comunali fruiranno, invece, di riposi compensativi, fatta salva l'applicazione di ogni diverso istituto contrattuale.
4. Il servizio di vigilanza presso le sedi delle sezioni elettorali è svolto dalla polizia municipale.
5. Il Sindaco, a mezzo di pubblici manifesti, rende note le sezioni di referendum del comune e la loro ubicazione.

### **Art. 16 - Votazione e scrutinio**

1. La consultazione referendaria si svolge in un'unica giornata di domenica.
2. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7,00 del giorno della votazione.  
Dalle ore 7,00 alle ore 7,30 del medesimo giorno il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni sezione di referendum, presso gli uffici del servizio organi di governo, le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'occorrente materiale per la votazione e lo scrutinio.
3. Il modello di scheda di votazione per il referendum deve essere simile a quelli utilizzati per i referendum nazionali. La scheda contiene l'indicazione se trattasi di referendum consultivo, propositivo o abrogativo e il quesito chiaramente formulato e leggibile. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e si concludono alle ore 22,00. Sono ammessi gli elettori a quel momento presenti in sala. Subito dopo, le urne, chiuse con sigilli controfirmati dai componenti di seggio, vengono recapitate al servizio organi di governo.
5. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e avvengono presso le sezioni a conclusione delle operazioni di voto. L'ufficio elettorale riassume i risultati pervenuti dagli uffici elettorali di sezione desumendoli dai rispettivi verbali. Decide, inoltre, sui reclami e sui ricorsi relativi alle operazioni di voto, risolve i casi dubbi ed, infine, proclama, distintamente per ogni referendum, il risultato globale definitivo.
6. Delle operazioni di cui sopra viene redatto apposito verbale che, sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio, viene trasmesso, in copia, al Sindaco. Il suo originale rimane depositato agli atti del comune.
7. Alle operazioni di voto presso ciascun seggio e di scrutinio presso la sede comunale può assistere, ove lo richieda, un rappresentante designato dal rappresentante del comitato promotore.
8. Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e si sia raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi;
9. Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento del risultato finale, provvede alla comunicazione dell'esito della consultazione:



- a) ai cittadini mediante affissione all'albo e in luoghi pubblici di appositi manifesti;
- b) ai consiglieri comunali mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del risultato;
- c) ai componenti la commissione per i referendum e al comitato promotore mediante invio di copia dei verbali della consultazione.

#### **Art. 17 - Sospensione o revoca del Referendum**

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di garanzia ed il Comitato promotore:

a) sospende il Referendum quando sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio Comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento.

b) revoca il Referendum quando:

1. sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria;
2. sia stata accolta dall'Amministrazione Comunale la proposta referendaria.

#### **Art. 18 - Elettorato attivo**

1. Hanno diritto di partecipare al referendum le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montalbano Jonico

2. Successivamente all'ammissione del Referendum il Sindaco, con manifesto da affiggere all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici nonché con avviso sul sito internet dell'Ente, informa i cittadini del Referendum.

#### **Art. 19 - Chiusura delle operazioni referendarie**

1. Qualora, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno le condizioni e i presupposti che ne hanno costituito la motivazione, il Sindaco, sentiti il comitato promotore e la commissione per i referendum, propone al Consiglio la chiusura delle operazioni. Il Consiglio delibera sulla proposta a maggioranza semplice per i referendum di iniziativa popolare e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati per quelli promossi d'ufficio.

2. Il Sindaco da avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla commissione per i referendum e al comitato promotore, nonché alla cittadinanza mediante idonei mezzi.

#### **Art.20 - Effetti del Referendum**

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato ne dà comunicazione al Consiglio comunale nel corso di una seduta proponendo eventuali valutazioni in merito.

#### **Art. 21 - Provvedimenti conseguenti**

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta utile, quando il quesito sottoposto al referendum sia valido così come specificato al comma 8 dell'art.16, prende atto del risultato e discute della materia referendaria. Il rappresentante del comitato promotore del referendum partecipa alla seduta con facoltà di intervento nella discussione.

2. Qualora la proposta di referendum consultivo o propositivo sottoposta sia stata approvata, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti opportuni e conseguenti entro 30 giorni dalla proclamazione di cui ai successivi articoli.

3. In caso di referendum abrogativo l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum. Il Sindaco ne dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta nel termine di cui al precedente comma 2, può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a 60 giorni, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

4. In caso di esito negativo, il quesito non può essere risottoposto a referendum prima di 5 anni.

5. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme ritenute idonee. Vengono, inoltre, notificate entro dieci giorni al rappresentante del comitato promotore.

#### **Art.22 - Proclamazione e pubblicazione dell'esito**

1. La Commissione di garanzia verifica la validità del referendum e ne proclama il risultato entro 15 giorni.
2. I risultati dovranno essere pubblicati entro 15 giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione con le forme di pubblicità ritenute più idonee.

#### **Art.23 - Spese derivanti dallo svolgimento del Referendum**

1. Le spese relative agli adempimenti di cui al presente regolamento, comprese quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono a carico del Comune e sono liquidate in conformità a quelle di cui alla L. 13/03/1980, n.70 e successive modificazioni.

### **TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24 - Disciplina del procedimento referendario**

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per i procedimenti amministrativi, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum sono disciplinati dal presente regolamento.
2. Trascorsi due anni dalla consultazione il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni e della commissione per i referendum e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

#### **Art. 25 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto comunale e a specifiche disposizioni operative che il Segretario comunale potrà diramare per il corretto e piano svolgimento delle operazioni, nonché, in quanto applicabile, alla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie di carattere nazionale.
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267<sup>1</sup>.
3. Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

---

<sup>1</sup> *Articolo 7-bis Sanzioni amministrative*

1. *Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.*

1-bis. *La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.*

2. *L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*